



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'Aquila

D.SG. n. 067/2016

OGGETTO: Anno 2016. Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione tra Consip e Gala S.p.A. per “La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, Energia elettrica 12, lotto n. 8 (*CIG PRIMARIO*: 5793112341; *CIG DERIVATO*: 6348044B9E). Proroga tecnica.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa ed, in particolare, il suo art. 26;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Dato atto che questo Tribunale ha aderito alla *Convenzione per “La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”* stipulata tra la Consip S.p.A. e Gala S.p.A. ai sensi della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art 26, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 58, D.M. 24 febbraio 2000 - (CIG5793112341) - stipulando con Gala S.p.A. il relativo contratto attuativo giusta ordine diretto d’acquisto prot. n. 870/15U in data 04/08/2015 (CIG 6348044B9E).

Evidenziato:

- che è prossima la scadenza del contratto di fornitura di energia elettrica meglio innanzi individuato (30 settembre 2016);

- che è attiva la nuova Convenzione Consip per “La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” – Energia Elettrica 13;

Considerato che già al tempo dell’attivazione dell’iniziativa organizzativa funzionale a formalizzare un nuovo rapporto di fornitura di energia elettrica, in vista della suddetta scadenza, risultava impossibile per lo scrivente Tribunale avviare un nuovo rapporto di fornitura, poiché il Lotto di interesse (Lotto n. 8), riconducibile alla detta Convenzione risultava, giusta comunicazione Consip in data 19.07.2016, non fruibile a cagione dell’esaurimento del relativo massimale;

Preso atto della nota in data 5 agosto 2016, acquisita al prot. n. 722/16E dell’ 8.08.2016, con la quale la società Enel Energia S.p.a., nel riscontrare la comunicazione prot. n. 716/16U di questa Amministrazione, ha confermato l’impossibilità di fornire una data certa di riapertura del Lotto 8 in Convenzione Consip EE13, precedentemente chiuso a seguito,

dell'esaurimento del quantitativo massimo ordinabile;

Rilevato che, secondo informazioni direttamente assunte presso il competente call center CONSIP, non è possibile prevedere se il Lotto di interesse (Lotto 8) sarà riattivato e, in quest'ultima ipotesi, definire la data della riattivazione;

- che da un'interrogazione del portale Consip risulta essere stata pubblicato un nuovo bando per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi – Energia Elettrica14, in relazione al quale è prevista come data presunta di fine procedimento di gara il IV trimestre del corrente anno;

Rilevato che, anche ad un'ultima interrogazione del Portale effettuata alla data di adozione del presente provvedimento, la innanzi situazione rappresentata non risulta aver subito modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Considerato il disposto di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. 06 luglio 2012, n. 95 (l. conv. 7 agosto 2012, n. 135) e s.m.i. in base al quale, tra l'altro, ... “*le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali ...ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto delle normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati...*”, che fa salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che si proceda ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle altre centrali di committenza;

Visto il d.l. 7 maggio 2012 n. 52 come convertito nella legge n. 94 del 06 luglio 2012 e, in particolare, il suo art. 7, comma 2, il quale stabilisce, tra l'altro, che “*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*”;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 agosto 2015 recante: “Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, il suo art. 1, comma 502, in forza del quale, tra l'altro: “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del*

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Dato atto che in CONSIP non risultano presenti coerenti soluzioni negoziali afferenti alla fornitura del servizio oggetto di considerazione;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale consente l'affidamento diretto per servizi e forniture allorquando ricorrono i presupposti voluti dalla legge;

Evidenziato che, stante la detta prossima scadenza del rapporto di fornitura oggetto di considerazione, si reputa indispensabile - nelle more della eventuale riattivazione del Lotto di interesse (Lotto 8) afferente alla Convenzione Energia Elettrica 13 e/o nell'ipotesi dell'attivazione della nuova Convenzione Energia Elettrica 14 - e stante l'assoluta esigenza di scongiurare il generarsi di soluzioni di continuità nella erogazione di servizi di particolare delicatezza e rilevanza, richiedere una proroga tecnica del rapporto di fornitura dei servizi in premessa considerati, reso nelle forme di cui alla ricordata Convenzione Consip e pertinente o.d.a., per un periodo che cautelativamente si stima in mesi sei (6) e, cioè, fino al 31 marzo 2017 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'eventuale riattivando lotto di interesse (Lotto 8) della Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 13” e/o all'attivanda nuova Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14”), il tutto agli stessi patti e condizioni del rapporto stesso e di cui meglio ai precitati referenti negoziali che integralmente si richiamano;

Vista la richiesta di proroga tecnica del rapporto di fornitura riconducibile alla Convenzione Consip per la “*La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*”, Energia elettrica 12, lotto n. 8, recante prot. n. 839/16U del 23 settembre u.s. inoltrata da questa Amministrazione alla Società Gala S.p.a.;

Vista la nota in data 29 settembre 2016 della Gala S.p.A., acquisita in pari data al prot. n. 855/16E, a mezzo della quale il predetto soggetto giuridico ha, tra l'altro, partecipato a questa Amministrazione l'accettazione della richiesta di proroga;

Vista la nota-circolare del Segretariato Generale della G. A. n. 4911 in data 18 marzo 2016;

Vista la FAQ ANAC A42 in categoria Contratti pubblici - Tracciabilità dei flussi finanziari - Sez. A del sito istituzionale della Autorità stessa;

Dato atto che il soggetto giuridico fornitore risulta in regola con il versamento dei premi ed accessori INAIL oltreché con il versamento dei contributi INPS, come da pertinente DURC in atti;

Vista la dichiarazione resa al tempo dalla Società ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, ss.mm.ii.;

Considerato che gli oneri di spesa concernono il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Giusta i presupposti e le motivazioni di cui direttamente e/o per rinvio in narrativa:

1) Di disporre una proroga tecnica del rapporto di fornitura del servizio in premessa considerati, reso nelle forme di cui alla ricordata Convenzione Consip per *“La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”* stipulata tra la Consip S.p.A. e Gala S.p.A. ai sensi della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art 26., Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 58, D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001 e D.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325 (CIG 5793112341 - data di attivazione 07/11/2014) e di cui all'ODA n. 870/15U in data 04/08/2015 (CIG DER. 6348044B9E), per la durata di mesi sei (6) e, così, fino al termine del 31 marzo 2017 (ovvero, qualora antecedente, fino ad termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'eventuale riattivando lotto di interesse (Lotto 8) della Convenzione CONSIP *“Energia Elettrica 13”* e/o all'attivanda nuova Convenzione CONSIP *“Energia Elettrica 14”*) agli stessi patti e condizioni del rapporto stesso come specificamente definiti dai referenti negoziali pure innanzi considerati che integralmente si richiamano;

2) Di evidenziare, in relazione a quanto contemplato nell'ultima parte del precedente capoverso, che la *“effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'eventuale riattivando lotto di interesse (Lotto 8) della Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 13” e/o all'attivanda nuova Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14”,* ha da essere considerata, ad ogni effetto di legge, condizione risolutiva del rapporto di proroga allo stesso capoverso contemplato;

3) Di dare atto che si provvederà con successivi e diversi provvedimenti e al concretizzarsi dei pertinenti presupposti, a dare formalizzazione agli aspetti di natura amministrativo-contabile correlati al rapporto negoziale di cui al presente atto evidenziando, al riguardo, che la relativa spesa sarà imputata, secondo le modalità di cui, direttamente e/o per rinvio, al detto ordine diretto d'acquisto, dal Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - L'Aquila con i fondi messi a disposizione sul cap. 2288 *“Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche etc.”*, esercizio 2016 e successivo, dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

4) Di dare atto, giusta la considerata FAQ ANAC A42, che i CIG afferenti al rapporto negoziale oggetto di considerazione sono quelli che di seguito si riportano:

- *PRIMARIO*: 5793112341;

- *DERIVATO*: 6348044B9E.

5) Di dare atto che la pertinente responsabilità procedimentale ha da essere ascritta al sottoscritto soggetto determinatore;

6) La presente determina sarà trasmessa, per il seguito di competenza, all'Ufficio₄

Centrale di Bilancio e di Ragioneria.-
L'Aquila, lì 30 settembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE